



ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 28.03.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTI

il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti



Città di Fara in Sabina

dalla diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

il DPCM del 13 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

il DPCM del 18 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia”;* -

il DPCM 3 novembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;*

il DPCM 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per*



Città di Fara in Sabina

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

VISTA

l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 avente ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto*”, che ha sancito il collocamento della Regione Lazio in Zona Rossa, con la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell'infanzia, elementari e medie, restando garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

RILEVATO

che la citata ordinanza regionale cesserà di avere effetto in data 30 marzo, quando la Regione Lazio rientrerà in Zona Arancione e pertanto, nei giorni 30 e 31 marzo p.v., potranno essere riaperte le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e medie nonché i servizi educativi per l'infanzia;

che, dal 1° aprile interverrà la sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali;

CONSIDERATO

che, nonostante le misure adottate a livello governativo e regionale, i dati epidemiologici registrati a livello provinciale e, segnatamente, a livello comunale, fanno registrare un costante aumento dei contagi, raggiungendo già da diversi giorni livelli di massima attenzione, con tendenza costante ad un incremento giornaliero dei casi di positività al virus;

che la riapertura dei plessi scolastici e delle attività didattiche in presenza – anche se solo per due giorni - costituisce senza dubbio una condizione di estrema contagiosità per lo stretto contatto tra gli alunni e tra questi ed i docenti, rappresentando circostanza ideale per la diffusione incontrollata del



Città di Fara in Sabina

patogeno, anche alla luce della diffusione delle cd. “*varianti*”, caratterizzate da un tasso di contagiosità molto più elevato;

RITENUTO

pertanto, necessario, in via cautelare, sospendere le attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado, afferenti gli Istituti scolastici del Comune di Fara in Sabina per i giorni 30 e 31 marzo 2021, così da consolidare le misure già adottate a livello governativo e regionale per combattere la diffusione del contagio, tenendo conto che l'attività scolastica potrà riprendere in data 6 aprile 2021, successivamente alle festività pasquali;

Sentiti i dirigenti scolastici l'ASL di Rieti, territorialmente competente;

RICORDATO CHE

Le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATO

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

DATO ATTO che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi scolastici degli Istituti scolastici esistenti sul territorio comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

l'immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado, afferenti agli Istituti scolastici del Comune di Fara in Sabina per i giorni 30 e 31 marzo 2021;

DISPONE



Città di Fara in Sabina

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune, sulla homepage del sito istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali e nei principali luoghi pubblici del territorio comunale.
- la trasmissione del presente provvedimento tramite PEC:
 - alla Prefettura-UTG di Rieti;
 - al Dirigente scolastico dell'I.C.S. Fara in Sabina;
 - al Dirigente scolastico
 - alla ASL di Rieti – SISP;
 - al Comando di Polizia Locale di Fara in Sabina;
 - ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri di Passo Corese e Fara in Sabina;
 - al responsabile del settore I del Comune di Fara in Sabina
 - al responsabile del settore III del Comune di Fara in Sabina

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

Fara in Sabina, 28 marzo 2021

Il Sindaco
Roberta CUNEO